

## PARTE SPECIALE H

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### INDICE

1	LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	1
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H .....	2
3.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	3
4.	PRINCIPI DI PREVENZIONE GENERALI .....	4
5.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO. ....	5

## **1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati presupposto del D.Lgs.231/01 richiamati dall' art. 25-*bis* (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 che prevede l'applicazione di sanzioni in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e penale.

L'art.15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha apportato alcune modifiche riformulando l'art. 25-*bis* ("falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento") prevedendo l'introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura.

Nel corpo dell'articolo è stata introdotta la lettera *f-bis*) e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 del c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

Inoltre la presente Parte Speciale fa riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*bis*. 1 (delitti contro l'industria e il commercio) introdotto dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha anche introdotto nel Decreto l'art. 25-*bis*. 1 (delitti contro l'industria e il commercio).

Per il dettaglio delle fattispecie di reato presupposto del D.Lgs. 231/01 oggetto della presente Parte Speciale si rinvia all'Appendice A.

## 2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello (Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti, Partner, etc.), come meglio definiti nel paragrafo 2.9 della Parte Generale, coinvolti nelle “attività sensibili” (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto n. 231/2001).

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello (principi di prevenzione generali e protocolli specifici di controllo).

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI**

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati oggetto della presente Parte Speciale.

In particolare è stata individuata come area a rischio la Gestione appalti di lavori, forniture e servizi - incluse consulenze (stipula del contratto, Esecuzione/Direzione del contratto).

#### 4. PRINCIPI DI PREVENZIONE GENERALI

Nello svolgimento delle attività sensibili si osservano i seguenti principi di prevenzione generali:

- è fatto divieto di contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- è fatto divieto di mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- è fatto divieto di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti industriali, con nomi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

## 5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 4, oltre che dei protocolli generali di controllo già contenuti nella Parte Generale del presente Modello al paragrafo 2.6. e nel Codice Etico, con riferimento all' Attività Sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti protocolli specifici di controllo.

Con riferimento all'area a rischio individuata si fa espresso rimando a quanto descritto in merito alla medesima area a rischio nella Parte Speciale A del presente Modello.

Inoltre per l'attività a rischio individuata Gestione appalti di lavori, forniture e servizi - incluse consulenze (stipula del contratto, Esecuzione/Direzione del contratto) sono definite all'interno dei contratti specifiche clausole che vincolano i fornitori al rispetto e alla tutela della proprietà industriale e del commercio.